



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 456/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante:

"Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)"

relatore: F. SERGIO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|------------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 22/7/2019 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 22/7/2019 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | 01/08/2019 |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 456/10[^] di iniziativa del Consigliere regionale D. Bevacqua pag. 3

Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)

Normativa nazionale

L. n. 10 del 14 gennaio 2013 – Art. 7 pag. 14

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Artt. 136, 138-142 pag. 16

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

L. n. 689 del 24 novembre 1981 pag. 25

Modifiche al sistema penale

Normativa regionale

L.R. n. 1 del 25 gennaio 2019 pag. 121

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)

L.R. n. 47 del 7 dicembre 2009 pag. 132

Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della florasponanea di alto pregio autoctona della Calabria

Documentazione citata

Decr. 19 dicembre 2017 pag. 148


Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 456/10[^]

1^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE



Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ___/10[^]

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) ”.

Consigliere regionale proponente:

Domenico Bevacqua

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 2160 del 22 07 2019

Classificazione..... 02 05

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)”

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria*), per come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1.

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di adeguare alcune disposizioni regionali, introdotte dalla l.r. n. 1/2019, alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e scongiurare, per questa via, il ricorso da parte del Governo alla Corte Costituzionale in relazione ad alcune disposizioni, di dubbia costituzionalità, della l.r. 1/2019.

A tal fine, la Regione Calabria, con note nn° 104587 del 13/03/2019 e 114460 del 20/03/2019, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, si è impegnata a recepire le richieste di adeguamento e modifica, per come evidenziato dai rilievi formulati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della Giustizia, assumendo l'impegno di integrare e modificare i seguenti articoli:

- comma 11 dell'art. 4 della L.R. 47/2009, per come modificato dall'art. 8 della L.R.1/2019, prevedendo oltre alla “vincolatività”, anche “l'obbligatorietà” dei pareri, ivi previsti, in merito alle autorizzazioni comunali contemplate dal presente comma;
- commi 3, 13 e 14 dell'art. 4 della L.R. 47/2009, per come modificato dall'art. 8 della L.R.1/2019, sostituendo, al comma 3, le parole “direzioni regionali” con le parole “segretariati regionali” ed indicando l'esatta denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali, per come richiesto dal Governo; inserendo, altresì, al comma 13, la parola “previa” dinanzi alle parole “immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti” e riformulando interamente il comma 14 per come richiesto dal Governo, al fine di adeguarlo alle norme statali di settore;
- riformulare l'art. 6, comma 6 della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 10 della l.r. 1/2019, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento, allo sradicamento o

allo spostamento delle specie incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Regione, per adeguare tale disposizione ai rilievi sollevati dal Governo;

- riformulare l'art. 7, comma 1 della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 11 della l.r. 1/2019, in materia di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie arboree su indicate, per adeguare anche tale disposizione ai rilievi sollevati dal Governo;

- infine, con riferimento all'art. 8, primo comma della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 12 della l.r. 1/2019, si è assunto l'impegno di eliminare le parole "danneggiare, abbattere", per come richiesto dal Ministero della Giustizia, al fine di non incorrere in una probabile impugnativa di incostituzionalità della legge 1/2019, atteso il rischio che la disposizione regionale in questione potesse invadere indebitamente la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento penale (art. 117, comma 2, lett. 1).

In qualità di Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente "Ambiente e Territorio", previa una puntuale interlocuzione con il Settore Assistenza Giuridica del Consiglio Regionale, ho assunto il compito di presentare una proposta normativa che recepisca quanto precede e modifichi di conseguenza la L.R. N.1 del 2019.

La proposta si compone di 7 articoli, dei quali, i primi quattro riformulati interamente per recepire le modifiche richieste dai su indicati Ministeri; l'articolo 5 dispone l'abrogazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale 1/2019; l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge nel suo complesso, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale; infine, l'art. 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria).

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere temporale A o P | Importo |
|--------|--|--------------------|------------------------------|---------|
| Art. 1 | L'art. 1 sostituisce interamente l'art. 4 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore. | / | / | 0 |
| Art. 2 | L'art. 2 sostituisce interamente l'art. 6 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore. | / | / | 0 |

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| Art. 3 | L'articolo 3 sostituisce interamente l'art. 7 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore. | / | / | 0 |
| Art. 4 | L'articolo 4 sostituisce interamente l'art. 8 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore. | / | / | 0 |
| Art. 5 | Si limita a disporre l'abrogazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 della l.r. 1/2019 | / | / | 0 |
| Art. 6 | Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. | / | / | 0 |
| Art.7 | Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge. | / | / | 0 |
| | | | | |

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

| n. UPB/Capitolo | Anno 2019 | Anno 201... | Anno 201... | Totale |
|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------|
| | | | | |
| Totale | | | | |

Proposta di legge recante

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria).”

Art.1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.
3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.
5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.
6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.
7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto

forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali – Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 47/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Iniziative di valorizzazione e tutela)

1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste.

2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.

3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) del Capo II, della parte terza del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure indicate negli articoli 138 e seguenti del richiamato decreto legislativo n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.

4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2..

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque

dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 deve essere comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Controllo e monitoraggio)

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge.

2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1.

2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali.

3. E' fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter.

4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.

6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.”.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)”, sono abrogati.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Domenico Bevacqua



L. n. 10 del 14 gennaio 2013 – Art. 7**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.**

Art. 7 *Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale* ⁽⁵⁾

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

1-bis. Sono considerati boschi vetusti le formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento ad una speciale azione di conservazione. ⁽⁵⁾

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e dei boschi vetusti ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia alla cui gestione provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali e dei boschi vetusti d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito internet, delle amministrazioni pubbliche e della collettività. ⁽⁶⁾

3. Le regioni recepiscono le definizioni di albero monumentale di cui al comma 1 e di boschi vetusti di cui al comma 1-bis, effettuano la raccolta dei dati

**L. n. 10 del 14 gennaio 2013 – Art. 7
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.**

risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. ⁽¹⁰⁾

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. ⁽⁷⁾

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

(6) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.*

(7) Per il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'emissione del parere obbligatorio di cui al presente comma, vedi l' *art. 11, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177.*

(8) Rubrica così modificata dall' *art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.*

(9) Comma inserito dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.*

(10) Comma così sostituito dall' *art. 16, comma 1, lett. d), D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34.*

D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 – Artt. 136, 138-142**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.****Capo II****Individuazione dei beni paesaggistici****Articolo 136** *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴²⁾

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali ⁽²⁴⁰⁾;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici ⁽²³⁹⁾;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze ⁽²⁴¹⁾.

(239) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* e, successivamente, dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(240) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(241) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(242) La *Corte costituzionale*, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 138 *Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴⁶⁾

1. Le commissioni di cui all'*articolo 137*, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'*articolo 136*, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'*articolo 136*.

(246) Articolo sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

Articolo 139 *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* ⁽²⁴⁷⁾
⁽²⁴⁸⁾ ⁽²⁵²⁾

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138*, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate. ⁽²⁴⁹⁾

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. ⁽²⁵⁰⁾

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'*articolo 136*, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3. ⁽²⁵¹⁾

(247) Articolo sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(248) Rubrica così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(249) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(250) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(251) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. i), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(252) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 140 *Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza* ⁽²⁵³⁾ ⁽²⁵⁷⁾

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'*articolo 139, comma 5*, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'*articolo 136*. ⁽²⁵⁴⁾

2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo. ⁽²⁵⁵⁾

3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'*articolo 136, comma 1*, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione. ⁽²⁵⁵⁾

4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie

resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ⁽²⁵⁵⁾

[5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. ⁽²⁵⁶⁾]

(253) Articolo sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.*

(254) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(255) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(256) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, lett. l), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.*

(257) La *Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22* (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141 *Provvedimenti ministeriali* ⁽²⁵⁸⁾ ⁽²⁵⁹⁾

1. Le disposizioni di cui agli *articoli 139 e 140* si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'*articolo 138*, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'*articolo 139*, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo *articolo 139* provvede direttamente il soprintendente.

2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto *articolo 139*, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'*articolo 140*, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'*articolo 140*, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'*articolo 140*, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'*articolo 140*, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'*articolo 146*, comma 1.

(258) Articolo sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*. Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(259) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

Articolo 141-bis *Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico* ⁽²⁶⁰⁾

1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'*articolo 140*, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'*articolo 140* e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.

(260) Articolo inserito dall'*art. 2, comma 1, lett. n)*, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

Articolo 142 *Aree tutelate per legge* ⁽²⁶¹⁾

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con *regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'*articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*;
 - h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico ⁽²⁶²⁾. ⁽²⁶⁷⁾

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985 ⁽²⁶³⁾:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee A e B ⁽²⁶⁴⁾ ⁽²⁶⁷⁾;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate ⁽²⁶⁵⁾;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'*articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'*articolo 140, comma 4*. ⁽²⁶⁶⁾

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'*articolo 157*.

(261) Articolo sostituito dall'*art. 12, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157*.

(262) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(263) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(264) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(265) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(266) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. o), n. 5) e 6), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63*.

(267) La Corte costituzionale, con sentenza 13 gennaio - 11 febbraio 2016, n. 22 (Gazz. Uff. 17 febbraio 2016, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato

D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004
Artt. 136, 138-142

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140, 141 e 142, commi 1 e 2, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972 e recepita in Italia con *legge 6 aprile 1977, n. 184*; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 142, comma 2, lettera a), sollevata in riferimento all'art. 9 della Costituzione.

L. n. 689 del 24 novembre 1981**Modifiche al sistema penale****Capo I****LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ⁽³⁾****Sezione I****Principi generali****Art. 1** (*Principio di legalità*) ⁽⁵⁾

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. ⁽⁴⁾

(3) Per la conversione in euro delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative espresse in lire, vedi l'*art. 51, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(4) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11-24 aprile 2002, n. 140* (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1^a Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 1, secondo comma, e dell'art. 7, comma 12, del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389* sollevate in riferimento all'*art. 3* della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuove motivazioni, con ordinanza 20 - 28 novembre 2002, n. 501 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2002, n. 48, serie speciale) e con ordinanza 30 giugno-15 luglio 2003, n. 245 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale. La *Corte costituzionale, con altra sentenza 6 - 20 luglio 2016, n. 193* (Gazz. Uff. 27 luglio 2016, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848*.

(5) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 7 dicembre 2016 - 5 gennaio 2017, n. 2* (Gazz. Uff. 11 gennaio 2017, n. 2, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la *legge 4 agosto 1955, n. 848*, all'art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con *legge 25 ottobre 1977, n. 881*, nonché all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Art. 2 (*Capacità di intendere e di volere*)

Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel *codice penale*, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 (*Elemento soggettivo*)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 *(Cause di esclusione della responsabilità)*

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997. ⁽⁶⁾

(6) Comma aggiunto dall'*art. 31, comma 36, L. 23 dicembre 1998, n. 448*, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Art. 5 *(Concorso di persone)*

Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 (*Solidarietà*)

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 (*Non trasmissibilità dell'obbligazione*)

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 (*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*) ⁽⁹⁾

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. ⁽⁸⁾

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. ^{(7) (10)}

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del *decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688*, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato. ⁽⁷⁾

(7) Comma aggiunto dall'*art. 1-sexies, D.L. 2 dicembre 1985, n. 688*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 gennaio 1986, n. 11*.

(8) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 9 - 13 febbraio 2009, n. 39* (Gazz. Uff. 18 febbraio 2009, n. 7, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, comma 1*, sollevata in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

(9) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 12-19 gennaio 1995, n. 23* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995 n. 4, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, secondo comma*, sollevata in riferimento all'*art. 3* della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 24-30 giugno 1999, n. 280* (Gazz. Uff. 7 luglio 1999, n. 27, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*articolo 8*, sollevata in riferimento all'*articolo 3* della Costituzione. Successivamente la *Corte costituzionale*, con *altra ordinanza 11 febbraio - 12 marzo 2015, n. 36* (Gazz. Uff. 18 marzo 2015, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 8, secondo comma*, introdotto dall'*art. 1-sexies del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 gennaio 1986, n. 11*, sollevata in riferimento all'*articolo 3* della Costituzione. La stessa Corte, con *ordinanza 2 - 17 dicembre 2015, n. 270* (Gazz. Uff. 23 dicembre 2015, n. 51, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

(10) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 21 giugno - 12 luglio 2017, n. 171 (Gazz. Uff. 19 luglio 2017, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 8-bis. *(Reiterazione delle violazioni)* ⁽¹¹⁾

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

(11) Articolo inserito dall'*art. 94, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.*

Art. 9 (*Principio di specialità*)

Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. ⁽¹³⁾

Ai fatti puniti dagli *articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. ⁽¹²⁾

(12) Comma così sostituito dall'*art. 95, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.*

(13) La *Corte costituzionale con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 341* (Gazz. Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 9, secondo comma*, sollevata in riferimento agli *artt. 25, secondo comma, 3 e 5 della Costituzione.*

Art. 10 (*Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo*)

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. ⁽¹⁴⁾

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.

(14) Comma così modificato dall'*art. 96, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall'*art. 3, comma 63, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

Art. 11 *(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)*

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 12 *(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

Sezione II

Applicazione

Art. 13 (*Atti di accertamento*) ⁽¹⁵⁾

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

(15) Vedi, anche, l'art. 4, comma 6, L. 3 agosto 2007, n. 123.

Art. 14 (*Contestazione e notificazione*) ⁽¹⁷⁾

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal *codice di procedura civile*, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ⁽¹⁶⁾

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'*art. 22* per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

(16) Comma così modificato dall'*art. 174, comma 11, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Peraltro, il citato *art. 174, D.Lgs. n. 196/2003* è stato abrogato dall'*art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(17) Per le controversie in materia di lavoro vedi gli *artt. 11, 13 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 15 (*Accertamenti mediante analisi di campioni*) ⁽¹⁸⁾

Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.

L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima.

Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio.

I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.

Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell'*art. 14* ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all'*art. 16* decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa.

Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'*art. 14*.

Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'*art. 17* sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi. ⁽¹⁹⁾

(18) L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi è stato determinato con *D.M. 1° agosto 1984*, con *D.M. 30 giugno 1986*, con *D.M. 10 luglio 1987*, con *D.M. 1° settembre 1988*, con *D.M. 6 giugno 1989*, con *D.M. 26 maggio 1990*, con *D.M. 6 agosto 1991*, con *D.M. 18 giugno 1992*, con *D.M. 4 novembre 1993*, con *D.M. 20 dicembre 1994*, con *D.M. 16 aprile 1996*, con *D.M. 16 maggio 1997*, con *D.M. 23 gennaio 1998*, con *D.M. 17 aprile 2000*, con *D.M. 13 marzo 2001*, con *D.M. 4 marzo 2002*, con *D.M. 31 marzo 2003*, con *Decreto 27 febbraio 2004*, con *Decreto 16 marzo 2005*, con *Decreto 28 febbraio 2006*,

con *D.M. 26 gennaio 2007*, con *Decreto 7 febbraio 2008*, con *Decreto 23 dicembre 2008*, con *Decreto 16 dicembre 2009*, con *Decreto 15 dicembre 2010*, con *Decreto 16 dicembre 2011*, con *Decreto 20 dicembre 2012*, con *Decreto 18 dicembre 2013*, con *Decreto 22 dicembre 2014*, con *Decreto 15 dicembre 2015*, con *Decreto 7 dicembre 2016*, con *Decreto 13 dicembre 2017* e con *Decreto 24 dicembre 2018*.

(19) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

Art. 16 (*Pagamento in misura ridotta*) ⁽²²⁾ ⁽²³⁾

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. ⁽²⁰⁾ ⁽²⁴⁾

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. ⁽²¹⁾

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(20) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(21) Comma abrogato dall'*art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, con la decorrenza indicata nell'*art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(22) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(23) Vedi, anche, l'art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, l'art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, l'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, l'art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, l'art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220, l'art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, l'art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, l'art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e l'art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(24) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

Art. 17 (*Obbligo del rapporto*) ⁽²⁵⁾ ⁽³⁰⁾

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. ⁽²⁶⁾

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. ⁽²⁹⁾

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. ⁽²⁸⁾

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'*art. 13* deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del *D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407*, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

⁽²⁷⁾

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'*art. 13*, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.

(25) A norma dell'*art. 1, comma 1, D.M. 28 giugno 2001*, il rapporto di cui al presente articolo, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del *D.Lgs. n. 507/1999*, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'*art. 201 del R.D. n. 1265/1934*; a norma dell'*art. 1, comma 1, D.M. 10 maggio 2002*, il medesimo rapporto, in materia di concorsi operazioni a premio di cui al titolo I del *D.P.R. n. 430/2001*, deve essere presentato alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori; a norma dell'*art. 40, comma 9, L. 28 luglio 2016, n. 154* il rapporto, in materia di vigilanza e controllo delle acque interne, è presentato all'ufficio regionale competente.

(26) A norma dell'*art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172*, gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dal presente comma, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571* ed al *D.M. 15 marzo 2001* del Ministro dei trasporti e della navigazione, sono le Capitanerie di porto. Vedi, anche, l'*art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252* e i punti 12, 13 e 14, *Accordo 16 dicembre 2004*.

(27) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571*.

(28) In deroga a quanto disposto dal presente comma, vedi l'*art. 6, comma 5, L. 13 agosto 2010, n. 136*.

(29) Vedi, anche, l'*art. 9, D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153*.

(30) Vedi, anche, gli *articoli 12 e 62, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*.

Art. 18 (*Ordinanza-ingiunzione*) ⁽³²⁾ ⁽³³⁾

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'*art. 17* scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'*art. 14*; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla *legge 20 novembre 1982, n. 890*. ⁽³¹⁾

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o

convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

(31) Comma inserito dall'*art. 10, comma 6, L. 3 agosto 1999, n. 265*.

(32) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;

- con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 6-8 giugno 2005, n. 226 (Gazz. Uff. 15 giugno 2005, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

- con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 58 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione;

- con ordinanza 17-20 novembre 2008, n. 380 (Gazz. Uff. 26 novembre 2008, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.

(33) Vedi, anche, l' *art. 39, comma 14-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 novembre 2003, n. 326*. Per le controversie in materia di lavoro, vedi l'*art. 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

Art. 19 (Sequestro) ⁽³⁴⁾ ⁽³⁵⁾

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'*art. 18*, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

(34) Sull'applicabilità della procedura prevista dal presente articolo, vedi l' *art. 4, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.*

(35) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 221* (Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 19*, sollevate in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Art. 20 (*Sanzioni amministrative accessorie*)

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'*art. 24*, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'*art. 24*, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo. ⁽³⁷⁾

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti. ⁽³⁶⁾

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

(36) Comma inserito dall'*art. 9, comma 1, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 dicembre 2010, n. 217*.

(37) La *Corte costituzionale, con ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 194* (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 20*, secondo comma, in riferimento agli *artt. 3, 25 e 111* della Costituzione, sollevate dal Giudice di pace di Osimo, con le ordinanze in epigrafe.

Art. 21 (*Casi speciali di sanzioni amministrative accessorie*)

Quando è accertata la violazione del primo comma dell'*art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990*, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il

termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei mesi.

Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'*art. 58 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, è sempre disposta la confisca del veicolo. ⁽³⁸⁾

Quando è accertata la violazione del secondo comma dell'*art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, è sempre disposta la sospensione della licenza per un periodo non superiore a dieci giorni.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 24-27 ottobre 1994, n. 371 (Gazz. Uff. 2 novembre 1994, n. 45 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già immatricolato.

Art. 22 (*Opposizione all'ordinanza-ingiunzione*) ^{(44) (47) (48) (49) (50) (51)}

Salvo quanto previsto dall'*articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'*articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*. ^{(39) (52)}

[Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. ⁽⁴⁰⁾]

[L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. ^{(40) (45)}]

[Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. ^{(42) (43)}]

[Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁶⁾]

[Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. ⁽⁴⁰⁾ ⁽⁴⁶⁾]

[L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. ⁽⁴¹⁾]

(39) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 34, comma 1, lett. a), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi *l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(40) Comma abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi *l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(41) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi *l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(42) Comma modificato dall'*art. 97, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi *l'art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(43) La *Corte costituzionale, con sentenza 15-22 dicembre 2010, n. 365* (Gazz. Uff. 29 dicembre 2010, n. 52 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede, a richiesta dell'opponente, che abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio in un comune diverso da quello dove ha sede il giudice adito, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria.

(44) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62* (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità degli *artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981, n. 689*, in combinato disposto con l'*art. 122 c.p.c.*, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella

lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte. La stessa Corte, con sentenza 10-18 marzo 2004, n. 98 (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 12 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione.

(45) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(46) La *Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 novembre 2007, n. 391* (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, quarto e quinto comma, sollevata dal Giudice di pace di Ostia, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(47) La *Corte costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 199* (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale) con ordinanza 2-18 luglio 2003, n. 259 (Gazz. Uff. 23 luglio 2003, n. 29, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Con altra ordinanza 28 gennaio-6 febbraio 2002, n. 20 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2002, n. 7, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, sollevata in relazione agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte con ordinanza 4 - 19 novembre 2002, n. 459 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale) e con ordinanza 7-18 marzo 2005, n. 114 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 12, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 11 e 25 della Costituzione. La stessa Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi su questione già decisa, con ordinanza 12-14 marzo 2003, n. 75 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi e diversi profili di incostituzionalità, con

ordinanza 20-30 gennaio 2004, n. 61 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(48) La *Corte costituzionale, con ordinanza 6-14 luglio 2000, n. 291* (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 22, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(49) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160* (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(50) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis, sollevata in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione.

(51) Per le controversie in materia di lavoro, vedi gli *artt. 16 e 17, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

(52) Vedi, anche, il *comma 5 dell'art. 6, L. 13 agosto 2010, n. 136*, come modificato dal *numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, D.L. 12 novembre 2010, n. 187*.

Art. 22-bis (*Competenza per il giudizio di opposizione*) ⁽⁵³⁾ ⁽⁵⁶⁾ ⁽⁵⁷⁾

[Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'art. 22 si propone davanti al giudice di pace.

L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c) urbanistica ed edilizia;
- d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

- e) di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f) di società e di intermediari finanziari;
- g) tributaria e valutaria.
- g-bis) antiriciclaggio. ⁽⁵⁴⁾

L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

- a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493;
- b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493;
- c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal *regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, dalla *legge 15 dicembre 1990, n. 386* e dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*. ⁽⁵⁵⁾

Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.]

(53) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(54) Lettera aggiunta dall'*art. 66, comma 8 (ora art. 72, comma 6), D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231*. La numerazione degli articoli del citato *D.Lgs. n. 231/2007* è stata così definita dal *D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90*.

(55) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 370* (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 22-bis, terzo comma, inserito dall'articolo 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507*, sollevata in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*.

(56) La *Corte costituzionale, con ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 97* (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 22-bis* proposta dal giudice di pace di Milano con l'*ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001*, in riferimento all'*art. 3 della Costituzione*, e dell'*art. 22-bis comma 2*, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con l'*ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001*, in riferimento agli *artt. 3, 24 e 76 della Costituzione*.

(57) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 74* (Gazz. Uff. 9 marzo 2011, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli *articoli 22 e 22-bis*, sollevata in riferimento agli *articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione*.

Art. 23 (*Giudizio di opposizione*) ⁽⁵⁸⁾ ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁷¹⁾ ⁽⁷²⁾

[Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

⁽⁶⁰⁾

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. ⁽⁶¹⁾ ⁽⁶⁷⁾

Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile. ⁽⁶²⁾

L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. ⁽⁶⁷⁾

Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione. ⁽⁶³⁾ ⁽⁶⁶⁾

Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. ⁽⁶⁰⁾

Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza. ⁽⁶⁰⁾

Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria. ⁽⁶⁰⁾

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. ⁽⁶⁸⁾

Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile. ^{(64) (69) (70)}

Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. ⁽⁶⁰⁾

La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. ⁽⁵⁹⁾]

(58) Articolo abrogato dall'*art. 34, comma 1, lett. c), D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 36 del medesimo D.Lgs. 150/2011*.

(59) Comma abrogato dall'*art. 26, comma 1, lett. b), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(60) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(61) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall'*art. 56, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69*.

(62) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(63) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507* e, successivamente, dall'*art. 26, comma 1, lett. a), D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40*; tale modifica si applica alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo 2006.

(64) Comma così modificato dall'*art. 99, comma 1, lett. a) e c), D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

(65) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-24 febbraio 1992, n. 62* (Gazz. Uff. 4 marzo 1992, n. 10 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui

non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

(66) La *Corte costituzionale*, con sentenza 28 novembre-5 dicembre 1990, n. 534 (Gazz. Uff. 12 dicembre 1990, n. 49 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il Pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Successivamente, la *Corte costituzionale*, con sentenza 11-18 dicembre 1995, n. 507 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1995, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omissso il deposito dei documenti di cui al secondo comma del presente articolo.

(67) La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 231 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, secondo e quarto comma sollevata dal giudice di pace di Locri, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed anche in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232 (Gazz. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22, terzo comma, e 23, quarto comma, sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.

(68) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, con ordinanza 18 - 20 aprile 2011, n. 143 (Gazz. Uff. 27 aprile 2011, n. 18, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione.

(69) La *Corte costituzionale*, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 39 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, decimo e undicesimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(70) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 21-25 marzo 2005, n. 130* (Gazz. Uff. 30 marzo 2005, n. 13, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo - richiamato dall'*art. 204-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* - sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111, comma secondo, della Costituzione. La stessa Corte con successiva *ordinanza 15-19 dicembre 2008, n. 427* (Gazz. Uff. 24 dicembre 2008, n. 53, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma undicesimo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione.

(71) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 26-28 aprile 2004, n. 130* (Gazz. Uff. 5 maggio 2004, n. 18, 1^a Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva *ordinanza 7 - 21 luglio 2010, n. 260* (Gazz. Uff. 28 luglio 2010, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, sollevata in riferimento agli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione.

(72) Vedi, anche, *l'art. 10, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115*.

Art. 24 (*Connessione obiettiva con un reato*)

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'*art. 17* è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'*art. 14*, all'autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.

Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

Art. 25 *(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale)*

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

Art. 26 *(Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)* ⁽⁷³⁾

L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

(73) Vedi, anche, l'*art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 13*.

Art. 27 (*Esecuzione forzata*)

Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'*art. 22*, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.

E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.

Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'*art. 24*, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell'*art. 26*, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in

cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti. ⁽⁷⁴⁾

Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

(74) La Corte costituzionale, con ordinanza 7-14 luglio 1999, n. 308 (Gazz. Uff. 21 luglio 1999, n. 29, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, sesto comma, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Art. 28 (*Prescrizione*)

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del *codice civile*.

Art. 29 (*Devoluzione dei proventi*)

I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nei casi previsti dal terzo comma dell'*art. 17* i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.

Art. 30 (*Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale*)

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del *testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e dalle norme della *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunciando ai sensi degli *artt. 23, 24 e 25*, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile.

Art. 31 (*Provvedimenti dell'autorità regionale*)

I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'*art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62*.

L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli *artt. 22 e 23*.

Sezione III

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

Art. 32 (*Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda*)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'*art. 39*.

La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Art. 33 (*Altri casi di depenalizzazione*)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro le contravvenzioni previste:

- a) dagli artt. 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b) dagli *artt. 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, nella parte non abrogata dall'*art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398*;

c) dagli artt. 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

d) dagli artt. 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal D.L. 11 agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 486;

e) dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Art. 34 (*Esclusione della depenalizzazione*)

La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati previsti:

a) dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lett. a);

b) dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;

c) da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;

d) dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;

e) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni previste dagli artt. 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;

g) dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;

h) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

i) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

l) dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;

m) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto dal successivo art. 35;

n) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro; ⁽⁷⁵⁾

o) dall'*art. 108 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*, e dall'*art. 89 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570*, in materia elettorale.

(75) Vedi, anche, l'*art. 19, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758*.

Art. 35 (*Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*) ⁽⁷⁶⁾ ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.

Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'*art. 18*, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.

Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.

Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'*art. 22*, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'*art. 22* e il quarto comma dell'*art. 23* ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Si osservano, in ogni caso, gli *artt. 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29* e *38* in quanto applicabili. ⁽⁷⁷⁾

L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando l'opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione l'iscrizione dell'ipoteca è autorizzata dal Pretore se vi è pericolo nel ritardo.

Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto applicabili.

La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli *artt. 53, 54* ⁽⁸¹⁾ *,139, 157,175 e 246* del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*.

[Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo, nonché per la riscossione dei contributi e dei premi non versati e delle relative somme aggiuntive di cui alle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, gli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservate in ogni caso le forme previste dal primo comma dell'*art. 18*, possono avvalersi, ove opportuno, del procedimento ingiuntivo di cui agli *artt. 633 e seguenti* del codice di procedura civile. ⁽⁷⁸⁾]

(76) A norma dell'*art. 116, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

(77) Comma così modificato dagli *artt. 27, comma 2, e 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(78) Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, a decorrere dal 1° luglio 1999.

(79) Per l'estinzione delle obbligazioni per sanzioni amministrative di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, commi 217-225, L. 23 dicembre 1996, n. 662*

(80) Per un nuovo regime sanzionatorio nel caso di tardivi o omessi versamenti di contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, vedi l'*art. 1, commi da 217 a 223, L. 23 dicembre 1996, n. 662* e l'*art. 116, commi da 8 a 20, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(81) Per la trasformazione in illeciti amministrativi dei reati di cui agli *artt. 53 e 54*, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, vedi l'*art. 1, comma 1, lett. d), L. 28 dicembre 1993, n. 561*.

Art. 36 (*Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie*)

La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di lavoro:

- a) omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b) non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.

Per gli effetti previsti dalla lett. b) del precedente comma la mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.

Art. 37 (*Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria*) ⁽⁸²⁾ ⁽⁸⁴⁾

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra euro 2582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. ⁽⁸³⁾

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'*articolo 335 del codice*

di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario.

(82) Articolo così sostituito dall'*art. 116, comma 19, L. 23 dicembre 2000, n. 388*, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(83) La *Corte costituzionale, con ordinanza 11-22 luglio 1996, n. 274* (Gazz. Uff. 7 agosto 1996, n. 32, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 37, primo comma*, nel testo precedentemente in vigore, sollevate in riferimento agli *artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione*.

(84) Sull'estinzione del delitto di cui al presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 3, L. 18 ottobre 2001, n. 383*.

Art. 38 (*Entità della somma dovuta*)

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'*art. 32* è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

La somma dovuta come sanzione amministrativa è da euro 10 a euro 258 per la violazione dell'*art. 669 del codice penale* e da euro 25 a euro 258 per la violazione dell'*art. 672 del codice penale*.

[La somma dovuta è da euro 103 a euro 1.032 per la violazione degli articoli 121 e 124 del *testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*, da euro 51 a euro 516 per la violazione degli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza. ⁽⁸⁵⁾]

La somma dovuta è da euro 103 a euro 1.032 per la violazione degli *artt. 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto*, da euro 51 a euro 258 per la violazione dell'*art. 88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale*.

⁽⁸⁶⁾

La somma dovuta è da euro 51 a euro 516 per la violazione dell'*art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283*, e da euro 25 a euro 103 per la violazione dell'ultimo comma dell'*art. 14* della stessa legge.

La somma dovuta è da euro 258 a euro 1.549 per la violazione del primo comma dell'*art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990*. ⁽⁸⁷⁾

(85) Comma abrogato dall'*art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480*.

(86) Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale disposta dall'*art. 231, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285* (nuovo codice della strada).

(87) Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione della *L. 24 dicembre 1969, n. 990*.

Art. 39 (*Violazioni finanziarie*)

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda. ⁽⁸⁸⁾

Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti. ⁽⁸⁸⁾

[Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della *legge 7 gennaio 1929, n. 4*, e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali. ⁽⁸⁹⁾]

[In deroga a quanto previsto dall'*art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4*, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più favorevole, al limite minimo della sanzione medesima. ⁽⁸⁹⁾]

[In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del *testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.* ⁽⁸⁹⁾]

Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli *artt. 29 e 38*, primo comma. ⁽⁹⁰⁾

(88) Comma così modificato dall'*art. 2, L. 28 dicembre 1993, n. 562*.

(89) Comma abrogato dall'*art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472*, a decorrere dal 1° aprile 1998.

(90) Comma così modificato dall'*art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs.18 dicembre 1997, n. 472*, a decorrere dal 1° aprile 1998.

Sezione IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (*Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione*)

Le disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.

Art. 41 (*Norme processuali transitorie*)

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'*art. 14* per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'*art. 20*. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del *testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, e della *legge 20 giugno 1935, n. 1349*, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'*art. 2 del codice penale*.

Art. 42 (*Disposizioni abrogate*)

Sono abrogati la *legge 3 maggio 1967, n. 317*, gli *artt. 4 e 5 della legge 9 ottobre 1967, n. 950*, gli *artt. 14 e 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1228*, l'*art. 13 della legge 29 ottobre 1971, n. 889*, la *legge 24 dicembre 1975, n. 706*, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 43 (*Entrata in vigore*)

Le norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Capo II

AGGRAVAMENTO DI PENE E NUOVE DISPOSIZIONI PENALI

Art. 44 (*Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere*)

L'articolo 683 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 683. (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere). Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell'articolo 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258".

Art. 45 (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*)

L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 684. (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258".

Art. 46 (*Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale*)

L'articolo 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 685. (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale). Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 25 a euro 103".

Art. 47 (*Modifica all'articolo 697 del codice penale in materia di denuncia di armi all'autorità*)

Il secondo comma dell'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a euro 258".

Art. 48 (*Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari*)

L'articolo 235 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal seguente:
" Art. 235. (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari). Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a euro 258. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto".

Art. 49 *(Modifica dell'articolo 3 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

L'ultimo comma dell'*articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216*, modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 20658".

Art. 50 *(Modifica dell'articolo 5 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

Il sesto comma dell'*articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216*, modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*, è sostituito dal seguente: "Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 10329 ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da euro 516 a euro 10329; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".

Art. 51 *(Modifica dell'articolo 17 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari)*

L'ultimo comma dell'*articolo 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216*, modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*, è sostituito dal seguente: "I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 1032 a euro 20658; ove la eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con l'ammenda da da euro 1032 a euro 10329; ove eseguano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni".

Art. 52 (*Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari*)

L'ultimo comma dell'*articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95*, convertito con modificazioni nella *legge 7 giugno 1974, n. 216*, modificato per effetto della *legge 24 dicembre 1975, n. 706*, è sostituito dal seguente: "L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da euro 2065 a euro 20658".

Capo III

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Sezione I

Applicazione delle sanzioni sostitutive

Art. 53 (*Sostituzione di pene detentive brevi*) ⁽⁹¹⁾ ⁽⁹⁴⁾

Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente. ⁽⁹²⁾

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'*articolo 57*. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'*articolo 135 del codice penale* e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'*articolo 133-ter del codice penale*.
⁽⁹³⁾

Le norme del *codice di procedura penale* relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il Pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.

Nei casi previsti dall'*articolo 81 del codice penale*, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

(91) La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari.

(92) Comma modificato dall'*art. 5, comma 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 1993, n. 296*, successivamente, così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a), L. 12 giugno 2003, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 5, comma 3, della medesima L. 134/2003*.

(93) Comma così sostituito dall'*art. 4, comma 1, lett. a), L. 12 giugno 2003, n. 134*; per l'applicazione di tale ultima disposizione, vedi l'*art. 5, comma 3, della medesima L. 134/2003*.

(94) La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità del presente articolo, con ordinanza 12-20 luglio 1995, n. 338 (Gazz.

Uff. 9 agosto 1995, n. 33, Serie speciale), con ordinanza 18-18 ottobre 1995, n. 442 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44, Serie speciale) e con ordinanza 11-18 gennaio 1996, n. 10 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4, Serie speciale) ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 284 del 1985.

Art. 54 (*Applicabilità delle pene sostitutive*) ⁽⁹⁵⁾

[La pena detentiva può essere sostituita con le pene indicate nell'articolo precedente quando si tratta di reati di competenza del pretore, anche se giudicati, per effetto della connessione, da un giudice superiore o commessi da persone minori degli anni diciotto.]

(95) Articolo abrogato dall'*art. 5, comma 1-bis, D.L. 14 giugno 1993, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 agosto 1993, n. 296*.

Art. 55 (*Semidetenzione*) ⁽⁹⁶⁾

La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'*articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.

La semidetenzione comporta altresì:

- 1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) la sospensione della patente di guida;

3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissati l'ordinanza emessa a norma dell'*articolo 62* e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'*articolo 64*.

Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della *legge 26 luglio 1975, n. 354*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431*, in quanto applicabili.

(96) Vedi, anche, gli *artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*.

Art. 56 (*Libertà controllata*) ⁽⁹⁸⁾

La libertà controllata comporta in ogni caso:

1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;

2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;

3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

4) la sospensione della patente di guida;

5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'*articolo 62* e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'*articolo 64*.

Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla *legge 26 luglio 1975, n. 354*, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

Nei confronti del condannato tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico residenziale o semiresidenziale presso una delle strutture di cui all'*articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, e successive modificazioni, e che ne faccia richiesta, l'obbligo di cui al numero 2) del primo comma può essere sostituito dalla attestazione di presenza da parte del responsabile della struttura. ⁽⁹⁷⁾

(97) Comma inserito dall'*art. 4-vicies bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 272*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2006, n. 49*.

(98) Vedi, anche, gli *artt. 56 e 62, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*.

Art. 57 (*Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio*) ⁽⁹⁹⁾

Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.

Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

(99) La *Corte costituzionale, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 215* (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 27 della Costituzione*.

Art. 58 (*Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva*)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

Art. 59 (*Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva*) ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰²⁾

La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. ⁽¹⁰¹⁾ ⁽¹⁰³⁾

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:

a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;

b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'*articolo 66*, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;

c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle *leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575*.

(100) La *Corte costituzionale*, con sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 16 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1998, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che le

condizioni soggettive in esso previste per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.

(101) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, lett. b), legge 12 giugno 2003, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 5, comma 3 della medesima legge 134/2003*.

(102) La *Corte costituzionale con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 375* (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione. La *Corte costituzionale, con sentenza 7-9 giugno 2000, n. 183* Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(103) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24-28 marzo 1997, n. 71* (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

Art. 60 (*Esclusioni oggettive*) ⁽¹⁰⁴⁾ ⁽¹⁰⁵⁾ ⁽¹⁰⁷⁾ ⁽¹⁰⁸⁾ ⁽¹⁰⁹⁾

[Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

- 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
- 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- 321 (pene per il corruttore);
- 322 (istigazione alla corruzione);
- 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
- 371 (falso giuramento della parte);
- 372 (falsa testimonianza);
- 373 (falsa perizia o interpretazione);
- 385 (evasione);
- 391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
- 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
644 (usura). ⁽¹⁰⁷⁾

Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli *articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615*, (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli *articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento). ^{(106) (110)}

Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.]

(104) Articolo abrogato dall'*art. 4, comma 1, lett. c), legge 12 giugno 2003, n. 134*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'*art. 5, comma 3 della medesima legge 134/2003*.

(105) La *Corte costituzionale, con sentenza 5-19 maggio 1993, n. 249* (Gazz. Uff. 26 maggio 1993, n. 22 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'*art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale*; con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 78 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'*art. 452, secondo comma, del codice penale*. Successivamente con sentenza 7-18 luglio 1998, n. 291 (Gazz. Uff. 22 luglio 1998, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di commercio di sostanze alimentari nocive previsto dall'*art. 444 del codice penale*.

(106) La *Corte costituzionale, con sentenza 20-23 giugno 1994, n. 254* (Gazz. Uff. 29 giugno 1994, n. 27 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale del presente comma nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli *artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319* (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

(107) La *Corte costituzionale, con ordinanza 19-23 febbraio 1996, n. 46* (Gazz. Uff. 28 febbraio 1996, n. 9, Serie speciale), e con ordinanza 24-28 marzo 1997, n. 70 (Gazz. Uff. 9 aprile 1997, n. 15, Serie speciale), richiamandosi alla precedente pronuncia n. 254 del 1994, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; ha inoltre dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 145 (Gazz. Uff. 28 maggio 1997, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 21-29 maggio 1997, n. 157 (Gazz. Uff. 4 giugno 1997, n. 23, Serie speciale) e con ordinanza 18-18 luglio 1997, n. 257 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 16 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1998, n. 8, Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento all'art. 3, 27, 31 e 97 della Costituzione, e con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 406 (Gazz. Uff. 24 dicembre 1997, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(108) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 152* (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60. La stessa Corte, con successiva ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 153 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 16-30 dicembre 1998, n. 465 (Gazz. Uff. 13 gennaio 1999, n.2, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 21 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; con ordinanza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 24 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 218 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione; e con ordinanza 7-11 giugno 1999, n. 239 (Gazz. Uff. 16 giugno 1999, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato la

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(109) La Corte costituzionale con ordinanza 11-20 novembre 1998, n. 375 (Gazz. Uff. 25 novembre 1998, n. 47, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 60, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, primo e terzo comma, e 31 della Costituzione. La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 giugno 2000, n. 183 (Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, con successive ordinanza 4-8 giugno 2001, n. 184 (Gazz. Uff. 13 giugno 2001, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60 sollevata in riferimento all'articolo 3 della Cost.

(110) La Corte costituzionale con ordinanza 23 marzo - 6 aprile 1995, n. 114 (Gazz. Uff. 12 aprile 1995, n. 15, serie speciale), con ordinanza 29-31 maggio 1995, n. 213 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale) e con ordinanza 12-26 ottobre 2000, n. 442 (Gazz. Uff. 2 novembre 2000, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo comma, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 254 del 1994, «nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319»

Art. 61 *(Condanna alla pena sostituiva)*

Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

Art. 62 *(Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata)*

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli *articoli 55 e 56* e osservando le norme del *capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354*.

Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'*articolo 63*.

Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

Art. 63 (*Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*)

Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio", limitatamente alla durata della pena.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.

Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

Art. 64 (*Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*)

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'*articolo 62* possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del *capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354*.

La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'*articolo 55* e 3, 5 e 6 dell'*articolo 56*.

Art. 65 *(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna)*

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431*.

Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'*articolo 55* viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

Art. 66 *(Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata)*

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'*articolo 62*, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi

procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della *legge 26 luglio 1975, n. 354*. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 67 (*Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione*) ⁽¹¹¹⁾ ⁽¹¹²⁾

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

(111) La *Corte costituzionale*, con sentenza 9-22 aprile 1997, n. 109 (Gazz. Uff. 30 aprile 1997, n. 18 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

(112) La *Corte costituzionale*, con sentenza 26 novembre-5 dicembre 1997, n. 377 (Gazz. Uff. 10 dicembre 1997, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in relazione agli *artt. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354* e successive modificazioni, nonché all'*art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309* sollevata in riferimento all'*art. 32 della Costituzione*.

Art. 68 (*Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata*)

L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura

penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'*articolo 63* nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive nè il corso della carcerazione preventiva nè l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'*articolo 63*.

Art. 69 (*Sospensione disposta a favore del condannato*)

Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'*articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, sospensione della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.

Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'*articolo 65* nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'*articolo 66*.

Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale.

Art. 70 (*Esecuzione di pene concorrenti*)

Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.

Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.

Art. 71 (*Esecuzione delle pene pecuniarie*)

Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale.

Art. 72 (*Revoca della pena sostitutiva*)

Se sopravviene una delle condanne previste nell'*articolo 59*, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'*articolo 66*.

A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

Art. 73 (*Iscrizioni nel casellario giudiziale*) ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

[Nei casi previsti dall'*articolo 604* del codice di procedura penale e i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.

Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'*articolo 66*, ultimo comma, e dall'*articolo 108*, ultimo comma.]

(113) Articolo abrogato dall'*art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

(114) Per la nuova disciplina in materia, vedi l'*art. 3, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*.

Art. 74 (*Iscrizione nel casellario giudiziale*)

Dopo l'*articolo 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, è inserito il seguente: "*Art. 58-bis. (Iscrizione nel casellario giudiziale). Nel casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure alternative alla pena detentiva*".

Art. 75 (*Disposizioni relative ai minorenni*)

Le disposizioni contenute nell'*articolo 56* non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'*articolo 62*, non abbia compiuto gli anni diciotto.

In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'*articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354*, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli *articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69* sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

Art. 76 (*Norma transitoria*)

Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'*articolo 538* del codice di procedura penale.

Sezione II**Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato****Art. 77** (*Ambito e modalità d'applicazione*) ⁽¹¹⁵⁾

[Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice, quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato.

Nella determinazione e nell'applicazione della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della Sezione I di questo capo.

La sentenza produce i soli effetti espressamente previsti nella presente Sezione. Contro la sentenza è ammesso soltanto ricorso per cassazione.]

(115) Articolo abrogato dall'*art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*.

Art. 78 (*Competenza*) ⁽¹¹⁶⁾

[Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal procuratore della Repubblica.

Se la richiesta è formulata in un momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.]

(116) Articolo abrogato dall'*art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, con i limiti ivi indicati.

Art. 79 (*Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento*) ⁽¹¹⁷⁾

[Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui allo stesso articolo nel termine ivi previsto.]

(117) Articolo abrogato dall'*art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, con i limiti ivi indicati.

Art. 80 (*Esclusioni soggettive*) ^{(118) (119)}

[Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti di chi ha riportato condanna a pena detentiva.]

(118) Articolo abrogato dall'*art. 234, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271*, con i limiti ivi indicati.

(119) La *Corte costituzionale, con sentenza 3-16 luglio 1987, n. 267* (Gazz. Uff. 22 luglio 1987, n. 30 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui escludeva la reiterabilità del provvedimento previsto dall'art. 77 della stessa legge quando l'imputato debba rispondere di reati che si legano con il vincolo della continuazione a quelli per i quali egli già ha beneficiato del provvedimento.

Art. 81 (*Iscrizione nel casello giudiziale*) ⁽¹²⁰⁾

[La sentenza pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente.]

(120) Articolo abrogato dall'*art. 52, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

Art. 82 (*Esecuzione delle sanzioni sostitutive*)

Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della Sezione I di questo Capo.

Art. 83 (*Violazione degli obblighi*)

Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza pronunciata a norma dell'*articolo 77* è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.

Art. 84 (*Comunicazione all'imputato*)

Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare applicazione la disposizione prevista dall'*articolo 77* ne va fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.

Art. 85 (*Entrata in vigore*)

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Capo IV

ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITA' A QUERELA

Art. 86 (*Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale*)

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla autorità amministrativa). Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 31 a euro 310 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 310, se il fatto commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia".

"Art. 335. (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte

a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa). Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 310".

Art. 87 (*Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo*)

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti commi:

"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a euro 310.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 31 a euro 310 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516. Il colpevole è punito a querela della persona offesa".

Art. 88 (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo*)

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 388-bis. (Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo). Chiunque avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la

dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 310".

Art. 89 *(Casi di perseguibilità a querela)*

Dopo l'articolo 493 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 493-bis. (Casi di perseguibilità a querela). I delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo".

Art. 90 *(Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)*

Nell'articolo 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma".

Art. 91 *(Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale)*

Il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 92 *(Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose)*

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Art. 93 *(Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni)*

Il primo comma dell'articolo 627 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé od altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 21 a euro 206".

Art. 94 *(Usurpazione)*

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 631. (Usurpazione). Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Art. 95 (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*)

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 632. (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206".

Art. 96 (*Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*)

Nell'articolo 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa".

Art. 97 (*Casi di esclusione della perseguibilità a querela*)

Dopo l'articolo 639 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 639-bis. (Casi di esclusione della perseguibilità a querela). Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico".

Art. 98 (*Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa*)

Nell'articolo 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".

Art. 99 (*Norma transitoria*)

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

Capo V**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE**

Art. 100 (*Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda*)

Dopo l'articolo 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 133-bis. (Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria). Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa".

"Art. 133-ter. (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento".

Art. 101 *(Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale)*

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 24. (Multa). La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 5, nè superiore a euro 5164. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 5 a euro 2066".

"Art. 26. (Ammenda). La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 2 nè superiore a euro 1032".

"Art. 66. (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti). Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, euro 10329 o euro 2065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, euro 30987 o euro 6197 se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis"

."Art. 78. (Limiti degli aumenti delle pene principali). Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l'arresto;

3) euro 15493 per la multa e euro 3098 per l'ammenda; ovvero euro 64557 per la multa e euro 12911 per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis.

Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall'arresto".

"Art. 135. (Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 13, o frazione di euro 13, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".

"Art. 136. (Modalità di conversione di pene pecuniarie). Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono a norma di legge".

Art. 102 (*Conversione di pene pecuniarie*)

Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi. ⁽¹²⁴⁾

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad euro 516, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo. ^{(121) (125)}

Il ragguaglio ha luogo calcolando euro 13, o frazione di euro 13, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e euro 25, o frazione di euro 25, per un giorno di lavoro sostitutivo. ^{(122) (123) (126)}

Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.

(121) La *Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 206* (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo , a richiesta del condannato , sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.

(122) La *Corte costituzionale, con sentenza 12-23 dicembre 1994, n. 440* (Gazz. Uff. 28 dicembre 1994, n. 53 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui stabilisce che agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

(123) La *Corte costituzionale, con sentenza 9-12 gennaio 2012, n. 1* (Gazz. Uff. 18 gennaio 2012, n. 3 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguglio ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, anziché euro 250, o frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

(124) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 115* (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 453 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

(125) La *Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 115* (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte con successiva ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 453 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 102, primo e secondo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

(126) La *Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 30* (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.; dichiara inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.

Art. 103 (*Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie*)

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.

La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso sessanta giorni. ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾

(127) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 453 (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(128) La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 9 febbraio 2001, n. 30 (Gazz. Uff. 14 febbraio 2001, n. 7, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.; dichiara inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Cost.

Art. 104 (*Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale*)

Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 163. (Sospensione condizionale della pena). Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".

"Art. 175. (Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale). Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore ad euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale".

La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, raggugliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi. Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie".

"Art. 237. (Cauzione di buona condotta). La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103, nè superiore a euro 2065. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata".

Art. 105 (*Lavoro sostitutivo*)

Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di

protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza. ⁽¹²⁹⁾

Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

(129) La *Corte costituzionale*, con *ordinanza 13-17 dicembre 1999, n. 453* (Gazz. Uff. 22 dicembre 1999, n. 51, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 103, secondo comma, e 105, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Art. 106 (*Esecuzione di pene pecuniarie*)

L'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 586. (Esecuzione di pene pecuniarie). Le condanne a pene pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti. Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate. Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e 618. Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata, sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta. Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte corrispondente. Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore ordina la conversione della pena pecuniaria.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo".

Art. 107 (*Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda*)

Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.

Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'*articolo 62*.

Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della *legge 26 luglio 1975, n. 354*.

L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.

Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli *articoli 64, 65, 68 e 69*.

Art. 108 (*Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda*)

Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di

pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'*articolo 67*.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'*articolo 107* di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.

Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della *legge 26 luglio 1975, n. 354*. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

Art. 109 (*Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie*)

Dopo l'articolo 388-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 388-ter. (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art. 110 (*Abrogazione di norma*)

E' abrogato l'*articolo 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354*.

Art. 111 (*Disposizioni transitorie*)

Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 112 (*Perdono giudiziale*)

L'*articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404*, convertito, con modificazioni, nella *legge 27 maggio 1935, n. 835*, è sostituito dal seguente: "*Art. 19. (Perdono giudiziale). Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1549, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14 sia nel giudizio*".

Art. 113 (*Aumento delle pene pecuniarie*)

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della *legge 12 luglio 1961, n. 603*, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della *legge 12 luglio 1961, n. 603*.

Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la *legge 12 luglio 1961, n. 603*, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12. ⁽¹³⁰⁾

(130) Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 26 del codice penale, come modificato, da ultimo, dall'*art. 3, comma 61 L. 15 luglio 2009, n. 94*, la pena dell'ammenda consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro e non superiore a euro 10.000.

Art. 114 (*Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie*) ⁽¹³²⁾

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50. ⁽¹³¹⁾

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

(131) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 64, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(132) Vedi, anche, l'*art. 20, L. 24 marzo 1989, n. 122*.

Art. 115 (*Pene proporzionali*)

Le disposizioni degli *articoli 113 e 114* non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

Art. 116 (*Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale*)

Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 196. (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente). Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".
"Art. 197. (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e se si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o

dell'ammenda inflitta.
Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136".

Art. 117 *(Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa)*

Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA

Art. 118 *(Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie)*

I primi due commi dell'articolo 19 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:
"Le pene accessorie per i delitti sono:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
3) l'interdizione legale;
4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori.
Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:
1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 119 *(Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale)*

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

"la condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti".

Art. 120 *(Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 32-bis. (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
"Art. 32-ter. (Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno nè superiore a tre anni".
"Art. 32-quater. (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso, commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 121 (*Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo*)

Il primo comma dell'articolo 33 del codice penale è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".

Art. 122 (*Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio*)

(133)

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 34. (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio di essa). La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La condanna per delitti commessi con abuso di potestà dei genitori importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX del libro I del codice civile".

(133) La Corte costituzionale, con sentenza del 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al Pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

Art. 123 *(Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese)*

Dopo l'articolo 35 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 35-bis. (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio".

Art. 124 *(Applicazione provvisoria di pene accessorie)*

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 140. (Applicazione provvisoria di pene accessorie). Il giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena accessoria, può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 del capoverso dell'articolo 28. La sospensione provvisoria non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata, non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna".

Art. 125 *(Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere)*

Il numero 6 del primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

"6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".

Art. 126 *(Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative)*

Dopo l'articolo 162 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 162-bis. (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi previsti dal terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104 o dall'articolo 105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.

In ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del presente articolo estingue il reato".

Art. 127 (*Applicazione di norme*)

Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

Art. 128 (*Obblighi del condannato*)

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 165. (Obblighi del condannato). La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti".

Art. 129 (*Inosservanza di pene accessorie*)

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 389. (Inosservanza di pene accessorie). Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata".

Art. 130 *(Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio)*

Dopo il primo comma dell'articolo 200 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".

Art. 131 *(Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza)*

L'articolo 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 301. (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza). L'applicazione provvisoria delle pene accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice, anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

Contro il provvedimento del giudice istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 132 (*Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza*)

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 400 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo comma dell'articolo 301; contro il provvedimento emesso dal pretore l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".

Art. 133 (*Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza*)

L'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 485. (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). Il giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei casi consentiti dall'articolo 206 del codice penale, ordinarne con la sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".

Art. 134 (*Appello contro sentenze del pretore*)

L'articolo 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 512. (Appello contro le sentenze del pretore). Contro le sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia

pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero con contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa l'oblazione".

Art. 135 (*Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise*)

L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 513. (Appello contro le sentenze del tribunale e della corte di assise). Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti: 1) l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato contravventore abituale o professionale; 2) l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale ovvero perché si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato se è stata applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza; 3) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è ammessa la oblazione".

Art. 136 *(Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità)*

All'articolo 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".

Art. 137 *(Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario)*

Nell'articolo 604 del codice di procedura penale, al capoverso del numero 1, dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".

Art. 138 *(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con *regio decreto 28 maggio 1931, n. 602*, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 48-bis. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel

termine stabilito.
Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo 345 del codice di procedura penale".
"Art. 48-ter. Nei casi previsti dall'ultimo capoverso dell'articolo 345 e dal primo capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per ulteriore corso del procedimento".

Art. 139 *(Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)*

Nell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti nei numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari o postali per un periodo da uno a tre anni".

Art. 140 *(Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia)*

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è inserito il seguente:

"Art. 116-bis. Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 51 a euro 1032, a chi, violando il divieto di emettere assegni bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo precedente.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni".

Art. 141 (*Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia*)

Dopo l'*articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736*, sono inseriti i seguenti articoli:

"*Art. 124.* All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Il richiedente che dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due anni".

"*Art. 125.* Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 103 a euro 258. Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a due anni".

Art. 142 (*Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale*)

Dopo l'*articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393*, modificato dall'*articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62*, sono inseriti i seguenti articoli:

"*Art. 80-bis.* (Confisca e sequestro del veicolo). Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona

estranea al reato.
L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale".
"Art. 80-ter. (Pena accessoria). Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'*articolo 80* il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale".

Art. 143 (*Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope*)

Dopo l'*articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685*, è inserito il seguente: "Art. 80-bis. (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice e confiscabili dal Ministro della sanità). Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità".

Art. 144 (*Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento*)

Al terzo comma dell'*articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".

Art. 145 (*Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie*) ⁽¹³⁴⁾

[Al quarto comma dell'*art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31*, convertito, con modificazioni, nella *legge 30 aprile 1976, n. 159*, è aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".]

(134) Articolo abrogato dall'*art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148*, a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Art. 146 (*Norma di coordinamento*)

Ogni qualvolta nel *codice penale* o in altre leggi ricorre l'espressione "patria potestà" la medesima è sostituita dalla espressione "potestà dei genitori".

Art. 147 (*Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo*)

Il secondo comma dell'articolo 2638 del codice civile è sostituito dal seguente: "Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".

Art. 148 (*Disposizioni abrogative e di coordinamento*)

L'articolo 2641 del codice civile è abrogato.

Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. n. 1 del 25 gennaio 2019**Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge

Art. 1 *Modifica titolo L.R. 47/2009.*

1. Nel titolo della *legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47* (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria), le parole: "e della flora spontanea autoctona" sono sostituite dalle seguenti: ", dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della floraspontanea di alto pregio."

Art. 2 *Modifiche art. 1 L.R. 47/2009.*

1. L'articolo 1 della L.R. 47/2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri

direttivi per il loro censimento), di seguito denominato *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del *D.M. 19 dicembre 2017* del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia), fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.".

Art. 3 *Inserimento art. 1-bis nella L.R. 47/2009.*

1. Dopo l'*articolo 1 della L.R. 47/2009*, è inserito il seguente:
- "Art. 1-bis
(Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria)
1. Sono istituiti l'elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.
2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.".
-

Art. 4 *Modifiche art. 2 L.R. 47/2009.*

1. L'*articolo 2 della L.R. 47/2009* è sostituito dal seguente:
- "Art. 2
(Definizioni)
1. Ai sensi dell'*articolo 7, comma 1, della l. 10/2013*, per "albero monumentale" si intende:
- a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto

di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Sono considerati "boschi vetusti" le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.

3. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.

4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono:

a) per "specie autoctone", quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) per "specie alloctone", quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

5. Per "flora di alto pregio" si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela."

Art. 5 *Inserimento art. 2-bis nella L.R. 47/2009.*

1. Dopo l'*articolo 2 della L.R. 47/2009*, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis
(Criteri di monumentalità)

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'*articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della

valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo.
3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, è assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste."

Art. 6 *Inserimento art. 2-ter nella L.R. 47/2009.*

1. Dopo l'*articolo 2-bis della L.R. 47/2009*, è inserito il seguente:
"Art. 2-ter
(Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria)
1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge; la tabella costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1 comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).
3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1."

Art. 7 *Modifiche art. 3 L.R. 47/2009.*

1. L'*articolo 3 della L.R. 47/2009* è così modificato:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'*articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'*articolo 4, comma 7*, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177* (Disposizioni in materia di

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017, l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 177/2016.*";

d) i commi 4, 5 e 6 sono abrogati."

Art. 8 Modifiche art. 4 L.R. 47/2009.

1. L'*articolo 4 della L.R. 47/2009* è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 7 della L. 10/2013*, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.

3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'*allegato n. 2 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.

5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'*allegato n. 3 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'*allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'*allegato n. 1 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.
8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'*allegato tecnico* specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberimonumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.
9. I Comuni, ai sensi del *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.
10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.
11. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, della L. 10/2013*, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.
12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.
13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispose, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.
14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del *D.Lgs. 177/2016*."

Art. 9 *Abrogazione art. 5 L.R. 47/2009.*

1. *L'articolo 5 della L.R. 47/2009 è abrogato.*
-

Art. 10 *Modifiche art. 6 L.R. 47/2009.*

1. *L'articolo 6 della L.R. 47/2009, è così modificato:*

- a) *al comma 1:*

- 1) *le parole: "Di concerto con le Consulte tecniche di cui all'articolo 4, le Province promuovono e sostengono" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione Calabria sostiene";*

- 2) *dopo le parole: "alberi monumentali", sono inserite le parole: "dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate";*

- 3) *la parola: "autoctona" è sostituita dalle seguenti: "di alto pregio";*

- 4) *le parole: "le Università" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti di ricerca";*

- 5) *l'ultimo periodo è soppresso;*

- b) *il comma 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.";

- c) *il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui al Capo II, del D.Lgs. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.";

- d) *al comma 4, le parole "nei Registri provinciali di cui all'articolo 5" sono soppresse;*

- e) *al comma 5:*

- 1) *le parole: "nei Registri di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria";*

2) le parole: "dall'Amministrazione provinciale, previo parere espresso dalla Consulta tecnica provinciale, " sono sostituite dalle seguenti:"dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4,";

f) al comma 6:

1) le parole: "per competenza al Corpo forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016.";

2) le parole: "Agricoltura e Forestazione" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di tutela dell'ambiente".

g) il comma 7 è abrogato."

Art. 11 *Modifiche art. 7 L.R. 47/2009.*

1. L'articolo 7 della L.R. 47/2009 è così modificato:

a) al comma 1, le parole: "al Corpo Forestale dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dagli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016.";

b) al comma 2, le parole: "provinciali e municipali" sono sostituite dalla parola: "locali".

Art. 12 *Modifiche art. 8 L.R. 47/2009.*

1. L'articolo 8 della L.R. 47/2009 è così modificato:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: "a chiunque di", è inserita la parola seguente: "danneggiare, ";

2) le parole: "o flora autoctona spontanea" sono soppresse;

3) le parole: "nei registri provinciali di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "negli elenchi di cui all'articolo 1-bis, comma 1";

b) al comma 2:

1) le parole: "inseriti nel registro di cui all'articolo 5," sono soppresse;

2) dopo la parola: "scopi", è inserita la parola seguente: "commerciali, ";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2-ter.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, comma 4, della L. 10/2013.*";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali."

f) il comma 7 è abrogato.

Art. 13 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Allegato

| FAMILIA | NOME SCIENTIFICO | NOME COMUNE |
|------------------|---|---------------------------------------|
| Alzooaceae | <i>Aizoanlhemumhispanicum</i> (L.) H.E.K.Hartmann | <i>Aizoon spagnolo</i> |
| AmartHidaceae | <i>Panocratiummaritium</i> L. | Giglio di mare |
| Apiaceae | <i>Hidrocotileranuncoloides</i> L. | Soldinella reniforme |
| Arecaceae | <i>Chamaerops humilis</i> L. | Palma nana |
| Asclepiadaceae | <i>Periplocagraea</i> L. | Periploca maggiore |
| Asteraceae | <i>Centaurea cineraria</i> L. | Fiordaliso delle scogliere |
| Asteraceae | <i>Ptilostemongnaphaloides</i> (Cirillo) Sojak | Cardo lineare |
| Asteraceae | <i>Senecio gibbosus</i> (Guss.) DC | Senecione gibboso |
| Blechnaceae | <i>Woodwardiaradicans</i> (L.) Sm. | Felce bulbifera |
| Caryophyllaceae | <i>Dianthus rupicola</i> Biv. | Garofano delle rupi |
| Chenopodiaceae | <i>Salsola oppositifolia</i> Desf. | Salsola verticillata |
| Convolvulaceae | <i>Calystegia soldanella</i> (L.) R. Br | Vilucchio marittimo |
| Convolvulaceae | <i>Cressa cretica</i> L. | Cressa di Creta |
| Cupressaceae | <i>Juniperus oxicedrus</i> L. ssp. <i>macrocarpa</i> (Sm.) Ball | Ginepro coccolone |
| Cupressaceae | <i>Juniperus sabina</i> L. | Ginepro sabino |
| Ephedraceae | <i>Ephedra nebrodensis</i> Tineo | Efedra dei Monti Nebrodi |
| Euphorbiaceae | <i>Andrachne telephioides</i> | Porcellana greca |
| Euphorbiaceae | <i>Euphorbia Gasparrinii</i> Boiss | Euforbia di Gasparrinii |
| Fabaceae | <i>Anthyllis hermanniae</i> L. subsp. <i>brutia</i> Brullo et Giusso del Galdo | Vulneraria di Hermann Calabrese |
| Fabaceae | <i>Astragalus aquilanus</i> Anzalone | Astralago dell'Aquila |
| Fabaceae | <i>Lathyrus laxiflorus</i> (Desf.) Kuntze | Cicerchia a fiori distanziati |
| Fabaceae | <i>Retamaraetam</i> (Forssk.) Webb ssp. <i>gussonei</i> (Webb) Greuter | Ginestra bianca di Gussone |
| Gentianaceae | <i>Gentianella crispata</i> (Vis: 9 J. Holub | Genzianella del Pollino |
| Gramineae | <i>Stipa austroitalica</i> Martinovsky | Piumino delle fate meridionale |
| Iridaceae | <i>Iris Lorea</i> Janka | Giaggiolo meridionale |
| Lamiaceae | <i>Lavandula multifida</i> L. | Lavanda d'Egitto |
| Lamiaceae | <i>Salvia ceratophylloides</i> Ardoino | Salvia a foglie incise |
| Lamiaceae | <i>Salvia fruticosa</i> Mil | Salvia triloba |
| Lentibulariaceae | <i>Pinguicula cristallina</i> SibTh. et Smith ssp. <i>hirtiflora</i> (Ten.) A Strid | Erba unta amalfitana |
| Nymphaeaceae | <i>Nymphaea alba</i> L. | Ninfea bianca |
| Ophioglossaceae | <i>Ophioglossum lusitanicum</i> L. | Ofloglosso portoghese |
| Orchidaceae | <i>Anacamptis palustris</i> (Jacq.) R.M. Bateman, A.M. Pridgeon & M.W. Chase | Orchidea palustre |
| Orchidaceae | <i>Himantoglossum adriaticum</i> H. Baumann | Barbone Adriatico |
| Osmundaceae | <i>Osmunda regalis</i> L. | Felce florida |
| Paeoniaceae | <i>Paeonia</i> sp. div. | Peonia |
| Piantaginaceae | <i>Piantago amplexicaulis</i> Cav. | Piantaggine a foglie amplessicauli |
| Platanaceae | <i>Platanus orientalis</i> L. | Platano orientale |
| Plumbaginaceae | <i>Limonium sinuatum</i> (L.) Mil. | Limonio sinuato |
| Primulaceae | <i>Coris monspeliensis</i> L. | Coris di Montpellier |
| Primulaceae | <i>Primula palinuri</i> Petagna | Primula del Palinuro |
| Primulaceae | <i>Soldanella calabrella</i> Kress | Soldanella calabrese |
| Pteridaceae | <i>Pteris</i> sp. div. | Pteride |
| Ranunculaceae | <i>Pulsatilla alpina</i> (L.) Delarbr | Pulsatilla alpina |
| Rosaceae | <i>Sarcopoterium spinosum</i> (L.) Spach | Spinaporci |
| Scabiosaceae | <i>Lomelosia cretica</i> (L.) W. Greuter & Burder | Vedovina delle scogliere |
| Scrophulariaceae | <i>Linaria delmatica</i> (L.) Mil. | Linaria di Dalmazia |
| Staphyleaceae | <i>Staphylea pinnata</i> L. | Stafilea |
| Typhaceae | <i>Typha minima</i> Funk ex Hoppe | Lisca minore |
| Zygophyllaceae | <i>Fagonia cretica</i> L. | Fagonia cretese |

L.R. n. 47 del 7 dicembre 2009 ⁽¹⁾.**Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della floraspontanea di alto pregio autoctona della Calabria** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 1° dicembre 2009, n. 22, suppl. straord. 15 dicembre 2009, n. 8.

(2) Titolo così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1*Finalità* ⁽³⁾.

1. La presente legge, nel rispetto delle norme comunitarie, dei principi fondamentali dello Stato, della *legge 14 gennaio 2013, n. 10* (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), del *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali del turismo e dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), di seguito denominato *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del *D.M. 19 dicembre 2017* del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del (Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia), fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio), disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela

degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.

(3) Articolo dapprima modificato dall'art. 29, comma 1, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Finalità. 1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla valorizzazione ed alla tutela degli alberi monumentali e della flora spontanea della Calabria che abbiano particolare interesse naturalistico, storico, paesaggistico, culturale ed etno-antropologico.».

Art. 1-bis

Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate della Calabria e dell'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria ⁽⁴⁾.

1. Sono istituiti l'elenco degli alberi monumentali della Calabria, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e l'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria.
 2. Alla gestione dell'elenco degli alberi monumentali e dell'elenco della flora di alto pregio della Calabria provvede il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.
-

(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 2

Definizioni ⁽⁵⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 10/2013, per "albero monumentale" si intende:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati quali rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Sono considerati "boschi vetusti" le formazioni boschive naturali o artificiali, ovunque ubicate, che per età, forme o dimensioni, ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentano caratteri di preminente interesse, tali da richiedere il riconoscimento di una speciale azione di conservazione.

3. Ai fini dell'individuazione degli alberi monumentali singoli o delle formazioni vegetali monumentali di cui al comma 1, lettera b), si considerano gli esemplari appartenenti sia a specie autoctone, sia a specie alloctone.

4. Ai fini di cui al comma 3, si intendono:

a) per "specie autoctone", quelle naturalmente presenti in una determinata area geografica nella quale si sono originate o sono giunte senza l'intervento diretto, intenzionale o accidentale, dell'uomo;

b) per "specie alloctone", quelle non appartenenti alla flora originaria di una determinata area geografica, ma che vi sono giunte per l'intervento, intenzionale o accidentale, dell'uomo.

5. Per "flora di alto pregio" si intende l'insieme delle specie vegetali vascolari spontanee calabresi rare o minacciate d'estinzione, per le quali è necessario intraprendere prioritarie misure di conservazione e avviare progetti di tutela.

(5) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 2. Definizione di albero monumentale e di flora di alto pregio. 1. Si definiscono alberi monumentali le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore

storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici. 2. Si definisce flora di alto pregio la vegetazione spontanea autoctona di qualunque specie vegetale presente sul territorio regionale e considerata specie rara e/o minacciata per la quale può essere necessario intraprendere progetti di tutela e di conservazione.».

Art. 2-bis

Criteri di monumentalità ⁽⁶⁾.

1. I criteri di attribuzione del carattere di monumentalità, ai sensi dell'*articolo 5 del D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ministeriale, sono i seguenti:

a) pregio naturalistico legato all'età e alle dimensioni: aspetto strettamente legato alle peculiarità genetiche di ogni specie, ma anche alle condizioni ecologiche in cui si trovano a vivere i singoli esemplari di una specie. Il criterio dimensionale, che riguarda la circonferenza del tronco, l'altezza dendrometrica, l'ampiezza e la proiezione della chioma, costituisce elemento di filtro nella selezione iniziale, ma non è imprescindibile se gli altri criteri sono di maggiore significatività. I valori soglia minimi della circonferenza sono quelli di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale). Fattore importante della valutazione è l'aspettativa di vita dell'esemplare, che deve essere affrontato evitando di inserire nel rilevamento situazioni compromesse in misura irreversibile, sia sotto il profilo fitosanitario, che statico, quest'ultimo valutato mediante l'utilizzo delle metodologie in uso;

b) pregio naturalistico, legato a forma e portamento: la forma e il portamento delle piante è alla base del loro successo biologico e anche dell'importanza che ad esse è stata attribuita dall'uomo nel corso della storia. Tali criteri devono essere presi in considerazione, in particolare, nel caso di esemplari cresciuti in condizioni ambientali ottimali (a titolo esemplificativo: condizioni di optimum ecologico, assenza di potature errate, forma libera perfetta per la specie) o particolari (a titolo esemplificativo: presenza di vento dominante) o per azioni dell'uomo (a titolo esemplificativo: potature) che possono aver indotto forma o portamento singolari ad essere meritevoli di riconoscimento;

c) valore ecologico: è relativo alle presenze faunistiche che su di esso si insediano, con riferimento anche alla rarità delle specie coinvolte, al pericolo di estinzione e al particolare habitat che ne garantisce l'esistenza. L'albero può rappresentare un vero e proprio habitat per diverse categorie animali, in particolare: entomofauna, avifauna, micro-mammiferi. Tale prerogativa si riscontra soprattutto in ambienti a spiccata naturalità, dove la salvaguardia di

queste piante rappresenta elemento importante per la conservazione di specie animali rare o di interesse comunitario;

d) pregio naturalistico legato alla rarità botanica: si riferisce alla rarità assoluta o relativa, in termini di specie ed entità intraspecifiche. A tale riguardo, si considerano anche le specie estranee all'area geografica di riferimento, quindi esotiche, e le specie che, seppur coerenti in termini di area di distribuzione, sono poco rappresentate numericamente;

e) pregio naturalistico legato all'architettura vegetale: riguarda particolari esemplari o gruppi organizzati in architetture vegetali basate su di un progetto architettonico unitario e riconoscibile, in sintonia o meno con altri manufatti architettonici. Le architetture vegetali sono caratterizzate da una notevole complessità derivante dai rapporti esistenti con gli elementi architettonici a cui si associano e con il contesto più generale in cui sono inserite. Si tratta spesso di ville e parchi storici di notevole interesse storico, architettonico e turistico, ma anche di architetture vegetali minori di interesse rurale;

f) pregio paesaggistico: considera l'albero come possibile elemento distintivo, punto di riferimento, motivo di toponomastica ed elemento di continuità storica di un luogo. Trattasi di un criterio di sintesi dei precedenti, essendo il paesaggio, per sua definizione, costituito da diverse componenti: quella naturale, quella antropologico-culturale e quella percettiva;

g) pregio storico-culturale-religioso: è legato alla componente antropologico-culturale, intesa come senso di appartenenza e riconoscibilità dei luoghi da parte della comunità locale, come valore testimoniale di una cultura, della memoria collettiva, delle tradizioni, degli usi e costumi. Riguarda esemplari legati a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, riferimenti religiosi. Tale valenza è generalmente nota a livello locale e si tramanda per tradizione orale o è riscontrabile in iconografie, documenti scritti o audiovisivi.

2. I criteri di cui al comma 1, lettere e), f), g), sono verificati e valutati d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Nella applicazione dei criteri di cui al comma 1, da utilizzare anche in modo alternativo, è assicurato un approccio attento al contesto ambientale, storico e paesaggistico in cui l'albero insiste.

(6) Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 2-ter*Elenco regionale della flora di alto pregio della Calabria ⁽⁷⁾.*

1. È approvata la tabella 1 allegata alla presente legge; la tabella costituisce l'elenco regionale della flora spontanea di alto pregio della Calabria ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. L'elenco della flora spontanea di alto pregio della Calabria di cui al comma 1 comprende le specie regionali particolarmente rare o minacciate d'estinzione incluse nelle liste rosse pubblicate dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).
3. La Giunta regionale approva con proprio provvedimento l'aggiornamento della tabella di cui al comma 1.

(7) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 3*Funzioni della Regione.*

1. La Giunta regionale approva, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'*articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10* (Norme in materia di aree protette), l'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria sulla base degli elenchi comunali contenenti, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, le proposte di attribuzione del carattere di monumentalità ⁽⁸⁾.
2. L'elenco degli alberi monumentali della Regione Calabria di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) e trasmesso, unitamente a tutta la documentazione, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177* (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), per far parte dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia ⁽⁹⁾.
3. La Regione cura, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo unico del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017, l'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, dell'elenco di cui al comma 1 e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'*articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 177/2016* ⁽¹⁰⁾.

4. [La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente esercita le funzioni di conservazione della copia dei Registri provinciali di cui all'articolo 5 e promuove la pubblicazione degli stessi sul Bollettino Ufficiale Regionale] ⁽¹¹⁾.

5. [La struttura regionale preposta alla tutela dell'ambiente definisce la metodologia di rilevazione e i contenuti informativi di una «scheda tipo» di identificazione allo scopo di predisporre il censimento degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona da tutelare] ⁽¹²⁾.

6. [La «scheda tipo» di cui al comma precedente deve raccogliere almeno i seguenti dati: Comune, Località, dati catastali, coordinate geografiche, nome scientifico, nome comune, proprietà, notizie storico-culturali, condizioni fitosanitarie, grado di vulnerabilità, rischi ed indicazioni di eventuali interventi per garantire la conservazione, fotografie e se trattasi di alberi, circonferenza, altezza ed età presumibile] ⁽¹³⁾.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera a)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 46 dello Statuto regionale, conferisce alle Province tutte le funzioni amministrative inerenti le finalità di cui all'articolo 1.».

(9) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera b)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di programmazione e coordinamento regionale che, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, definisce le linee generali di tutela e valorizzazione ed, in particolare:

a) gli atti di indirizzo per l'istituzione dei Registri provinciali di cui all'articolo 5;

b) gli atti di indirizzo per la costituzione delle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4.».

(10) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, lettera c)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. La Giunta regionale, in attuazione dell'*articolo 60 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34* promuove un sistema informativo regionale di tutela, valorizzazione e conservazione delle specie botaniche di cui all'articolo 2.».

(11) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 1, lettera d)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 4

Compiti e funzioni dei Comuni ⁽¹⁴⁾.

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della L. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.
3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, direzioni regionali e soprintendenze competenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.
5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali .
6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 del D.M. 23 ottobre 2014 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.

7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 del *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberimonumentali - Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del *D.M. 23 ottobre 2014* del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'*articolo 7, comma 4, della L. 10/2013*, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispose, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli organismi e i comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle

corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del *D.Lgs. 177/2016*.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Funzioni delle Province. 1. Le Province recepiscono il piano di programmazione regionale di cui all'articolo 3, comma 2, e garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, le Province istituiscono e curano la composizione delle Consulte tecniche a cui affidare il compito dell'identificazione, validazione e censimento degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona di interesse naturalistico, paesaggistico-ambientale e storico-culturale presenti sul territorio provinciale.

3. Le Province concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 5, 6 e 7.

4. La Consulta, è composta da:

- Assessore provinciale all'Ambiente, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Assessore provinciale ai Beni Culturali, o suo delegato;
- rappresentante designato dal Corpo Forestale dello Stato;
- rappresentante designato dell'Ente Parco, o dagli enti parco, ricadenti nella corrispondente area provinciale;
- rappresentante del mondo scientifico universitario;
- rappresentante designato dall'UNCCEM;
- rappresentante designato dalle Associazioni ambientaliste;
- Assessore provinciale all'Agricoltura e Forestazione o suo delegato;
- rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agronomi Forestali;
- rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati;
- rappresentante provinciale designato dall'Ordine professionale dei Periti Agrari.

5. La Consulta ha il compito di:

- a) procedere alla compilazione e alla tenuta dei Registri provinciali di cui all'articolo 5;
- b) provvedere all'aggiornamento periodico dei Registri e promuovere la trasmissione al Dipartimento Regionale all'Ambiente;
- c) formulare parere sull'eventuale abbattimento degli alberi di cui all'articolo 2, comma 1, inclusi nel Registro di cui all'articolo 5;
- d) formulare parere in ordine all'autorizzazione per la raccolta, per quantità e tipologia, della flora di cui all'articolo 2, comma 2, inclusa nel registro di cui all'articolo 5 da utilizzare per scopi scientifici, didattici, farmaceutici e commerciali;
- e) provvedere a stabilire le misure di tutela delle aree popolate dalle specie botaniche di alto pregio;
- f) esprimere parere in ordine ai finanziamenti per gli interventi provinciali e regionali di cura e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di valorizzazione e tutela degli alberi di alto pregio e della flora spontanea autoctona di cui all'articolo 2 inseriti nel registro di cui all'articolo 5.
6. Le riunioni della Consulta sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
7. La Consulta dura in carica per l'arco di una legislatura e svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.
8. Ai componenti della Consulta spettano eventuali rimborsi spese previste dalle leggi vigenti in materia.
9. Per l'espletamento dei compiti ad essa affidati, la Consulta può chiedere pareri a specialisti delle diverse discipline.».

Art. 5

Registri informatici provinciali ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾,

[1. Sono istituiti presso l'Assessorato all'Ambiente di ciascuna Provincia i Registri informatici provinciali degli alberi monumentali segnalati come «Alberi monumentali protetti» e della flora autoctona spontanea, contenenti le schede relative ai dati delle singole specie protette di cui al comma 6 dell'articolo 3.

2. I Registri provinciali sono articolati per sezioni e predisposti su supporto digitale.

3. L'inserimento nei Registri degli alberi monumentali e della flora autoctona spontanea avviene seguendo i criteri stabiliti dalle Consulte tecniche provinciali di cui all'articolo 4, attraverso il censimento operato dal Corpo Forestale dello Stato ed anche su indicazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco, delle Associazioni ambientaliste e dei singoli cittadini, fatte salve le procedure autorizzatorie previste dalle norme statali in ordine alle specie di flora soggette alla particolare tutela sulle norme sugli habitat naturali ⁽¹⁷⁾.

4. Le proposte per l'inserimento delle specie nei Registri degli alberi monumentali ed in quello della flora protetta devono contenere i dati caratteristici dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici e fitopatologici delle specie nonché i criteri di tutela e le indicazioni catastali pubbliche o private.

5. Le specie inserite nei Registri provinciali sono identificate come «Alberi monumentali e flora spontanea autoctona protetti».

6. La Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta tecnica di cui all'articolo 4, ed avvalendosi del Corpo Forestale dello Stato predispone l'aggiornamento periodico biennale dei Registri delle specie sottoposte a tutela.

7. Ciascun Assessorato provinciale all'Ambiente provvede alla trasmissione dei Registri al Dipartimento regionale all'ambiente.

8. I Registri provinciali delle specie di cui all'articolo 2 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e comunicati agli Enti interessati].

(15) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(16) In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi, l'art. 2, L.R. 30 ottobre 2012, n. 48, istitutivo del Registro degli alberi monumentali di olivo.

(17) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 51 della stessa legge).

Art. 6

Iniziative di valorizzazione e tutela.

1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto

pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti Locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste ⁽¹⁸⁾.

2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità ⁽¹⁹⁾.

3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui al Capo II, del *D.Lgs. 42/2004*. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela ⁽²⁰⁾.

4. È fatto divieto a chiunque abbattere senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2 inserite ⁽²¹⁾.

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento ⁽²²⁾.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al precedente comma deve essere comunicata agli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato, soppresse per effetto del *D.Lgs. 177/2016* e al Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente ⁽²³⁾.

7. [Le autorizzazioni all'abbattimento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, inserite nel registro di cui all'articolo 5 possono essere subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti alla stessa specie secondo modalità e tempi indicati nell'atto stesso di autorizzazione] ⁽²⁴⁾.

(18) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(19) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Le Province promuovono l'immagine delle specie di cui all'articolo 2 anche ai fini turistici nel rispetto dei principi di eco sostenibilità.».

(20) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Dopo la pubblicazione definitiva degli elenchi contenuti nei Registri di cui all'articolo 5, le specie di alto pregio sono automaticamente sottoposte a vincolo storico-paesaggistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e sue modifiche ed integrazioni. Per esse saranno previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati sono tenuti a riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi e la flora spontanea inseriti nel registro di cui all'articolo 5 e le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.».

(21) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera d), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(22) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera e), punti 1 e 2, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera f), punti 1 e 2, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(24) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, lettera g), L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 7

Controllo e monitoraggio .

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi e comandi dell'Arma dei carabinieri subentrati alle corrispondenti unità del Corpo forestale dello Stato soppresse per effetto del D.Lgs. 177/2016 sulla base di apposita convenzione ⁽²⁵⁾.

2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie ⁽²⁶⁾.

(25) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera a)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1*, della medesima legge).

(26) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, lettera b)*, L.R. 25 gennaio 2019, n. 1, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14, comma 1*, della medesima legge).

Art. 8 *Sanzioni.*

1. È fatto divieto a chiunque di danneggiare, abbattere, sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1-bis, comma 1 ⁽²⁷⁾.

2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali ⁽²⁸⁾.

3. È fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2-ter ⁽²⁹⁾.

4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, comma 4, della L. 10/2013* ⁽³⁰⁾.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali ⁽³¹⁾.

6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.

7. [I comuni ed i soggetti gestori nel cui territorio è stata commessa la violazione con le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, esercitano il potere

sanzionatorio ed utilizzano le risorse finanziarie così acquisite per la tutela, valorizzazione e reimpianto degli alberi monumentali] ⁽³²⁾.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

(27) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a), punti 1, 2 e 3, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(28) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettera b), punti 1 e 2, *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

(29) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera c), *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente legge è sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 10.000 per ogni pianta interessata.».

(30) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera d), *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Il soggetto autorizzato all'abbattimento di cui all'articolo 6, comma 5, che non esegua il reimpianto di cui all'articolo 5, comma 6, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 2.000.».

(31) Comma così sostituito dall'art. 12, comma 1, lettera e), *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Salvo l'applicazione della legge penale, per le sanzioni previste dalla legge, si adotteranno le procedure e le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689*.».

(32) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera f), *L.R. 25 gennaio 2019, n. 1*, a decorrere dal 26 gennaio 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Decr. 19 dicembre 2017**Approvazione del primo elenco degli alberi monumentali d'Italia.****Articolo unico**

1. È approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'*art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10* e del *decreto interministeriale 23 ottobre 2014*. L'elenco, suddiviso per regioni, province e comuni, costituito da n. 2080 alberi o sistemi omogenei di alberi, è riportato al prospetto allegato A - sezione 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. E' adottato altresì l'elenco riportato al prospetto allegato A - sezione 2), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito da n. 327 alberi o sistemi omogenei di alberi. Tale elenco si compone di tutti quegli alberi rispondenti ai requisiti di monumentalità e censiti dalla regione, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato, per la cui iscrizione non è stato ancora perfezionato da parte del Comune l'adempimento amministrativo di presa d'atto e di successiva trasmissione della proposta alla Regione. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, che sarà tempestivamente diffuso a cura della regione stessa nelle forme che ritiene opportune, l'elenco di cui al prospetto A - sezione 2), in assenza di osservazioni ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni e integrazioni e della normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi, è inteso come approvato, rientrando a far parte, quindi, della sezione 1).

3. La Direzione generale delle foreste del Mipaaf, alla quale spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo, provvede a trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco nelle sue due sezioni, affinché la stessa possa trasmetterlo ad ogni comune interessato. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio amministrativo di competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

4. Al fine di consentire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it - all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberi monumentali/elenco nazionale alberi monumentali».

5. Ogni aggiornamento dell'elenco viene proposto dalla regione mediante invio telematico alla Direzione generale delle foreste e successivamente attraverso inserimento delle informazioni nell'applicativo Web Gis dedicato, al quale si accede con indirizzo <http://www.sian.it/geoalberimonumentali> - L'approvazione periodica delle variazioni dell'elenco nazionale sarà effettuata mediante decreto del Direttore generale delle foreste.

Decr. 19 dicembre 2017

6. Della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'*art. 138 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* e successive modificazioni e integrazioni, le Regioni inviano relativa Comunicazione e documentazione anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine dell'aggiornamento della banca dati del SITAP (Sistema informativo territoriale ambientale e paesaggistico).

7. Gli alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia sono segnalati in apposite tabelle secondo lo schema dell'*allegato n. 6 del decreto interministeriale 23 ottobre 2014*, apponendo la seguente dicitura «Albero monumentale tutelato ai sensi dell'*art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10*» o «Sistema omogeneo di alberi monumentali tutelati ai sensi dell'*art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10*».

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, *art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20*, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, *art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998*. Per la consultazione degli allegati è possibile visionare il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it all'interno della sezione: «politiche nazionali/alberimonumentali/elenco nazionale alberi monumentali».